

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 2/07

OGGETTO: Presa in carico anticipata dei servizi comunali tutelati

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 28 marzo 2007 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che i servizi tutelati sono i servizi per i quali sono state sottoscritte convenzioni tra soggetto gestore (soggetto tutelato) e Comune servito prima dell'entrata in vigore della Legge 36/94, convenzioni che, come anche ricordato nell'art. 10 della Legge, sono mantenute in essere fino alla loro naturale scadenza;

che le convenzioni tutelate note al momento della stipula della Convenzione di Gestione, ed oggi ancora in essere, erano:

Comune servito	Servizio fornito	Gestore sottoscrittore	Data scadenza	Gestore attuale
Ardea	idrico integrato	IDROGAS	2020	Idrica
Canterano	distribuzione	ITALGAS	2024	Acque Potabili
Capranica Prenestina	distribuzione	ITALGAS	2021	Acque Potabili
Formello	distribuzione	CASTALIA	2021	CREA
Gerano	distribuzione	ITALGAS	2020	Acque Potabili
Olevano Romano	distribuzione	ITALGAS	2023	Acque Potabili
Pomezia	distribuzione	ARCALGAS	2018	Edison
Rocca Canterano	distribuzione	ITALGAS	2021	Acque Potabili
Rocca di Papa	distribuzione	ITALGAS	2019	Acque Potabili
Valmontone	distribuzione	ITALGAS	2024	Thuga Mediterranea

a cui si è aggiunta la convenzione, a suo tempo non nota, avente le caratteristiche per essere considerata tutelata

Valmontone	depurazione	ITALGAS	2021	Acea Rieti
------------	-------------	---------	------	------------

che l'eventuale anticipo della cessazione delle gestioni tutelate dal punto di vista della gestione del Servizio Idrico Integrato è un fatto positivo in quanto consente di arrivare più rapidamente ad un'unica gestione nell'ATO, fatto questo che era ed è l'obiettivo principale della Legge Galli e sue successive modifiche;

che potrebbero sorgere controversie per la scadenza delle singole concessioni con riferimento a quanto disposto dall'art. 113 comma 15 bis del T.U.E.L.;

che alcuni soggetti tutelati, insieme con il Comune servito, chiedono il subentro anticipato nel S.I.I.; subentro anticipato che è contemplato nell'art. 8 della Convenzione di Gestione e che deve essere recepito dal gestore ACEA ATO 2 S.p.A;

che il subentro anticipato di un servizio tutelato rispetto a quanto pianificato nei documenti contrattuali del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma ed a quanto deliberato fino ad oggi dalla Conferenza dei sindaci ha ripercussioni su questi aspetti:

- programma per il completamento delle acquisizioni dei servizi comunali e consortili;
- canone per la concessione in uso dei beni strumentali del servizio;
- piano degli investimenti;

che questi aspetti sono esaminati nella apposita relazione illustrativa redatta dalla Segreteria Tecnico Operativa allegata e parte integrante della presente delibera;

che ACEA ATO 2 si è dichiarata disponibile a gestire anticipatamente il S.I.I. nei comuni che ora si avvalgono di gestori tutelati con la procedura descritta nella relazione illustrativa sopra richiamata;

DELIBERA

CHE su richiesta dei Comuni e dei Gestori tutelati la presa in carico dei servizi tutelati nell'ATO2 Lazio Centrale Roma può avvenire in anticipo rispetto a quanto previsto nel "Nuovo programma per il completamento delle acquisizioni dei servizi comunali e consortili dell'ATO2 da parte di ACEA ATO 2 SpA" già approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 2/06 del 23 febbraio 2006;

CHE quanto previsto all'art. 13 della Convenzione di Gestione "Canone di concessione per i beni affidati al Gestore e mutui pregressi" si debba intendere esteso anche per i servizi già tutelati al momento del trasferimento dei servizi nel servizio idrico integrato;

CHE ai Comuni sarà riconosciuto un canone per la concessione in uso dei beni strumentali anche per i beni strumentali afferenti ai servizi tutelati analogo a quello assegnato ai servizi non tutelati;

CHE gli investimenti per opere afferenti un servizio idrico comunale realizzate prima del trasferimento del servizio al servizio idrico integrato ed appartenenti a queste categorie:

- opere realizzate dal soggetto incaricato della gestione dei servizi nonché della realizzazione dei beni strumentali dei servizi e del loro finanziamento ed avente diritto al recupero dell'anticipazione finanziaria con i successivi proventi tariffari;
- opere già entrate in esercizio, di proprietà dei Comuni e il cui investimento risulti nei bilanci del soggetto realizzatore non ancora interamente ammortizzato;

possono essere rimborsati, per la quota parte non ancora ammortizzata, da ACEA ATO 2 S.p.A. ai Comuni proprietari delle opere e quindi il rimborso può entrare a far parte a tutti gli effetti contrattuali del Piano Investimenti in carico al Gestore del S.I.I.;

CHE ACEA ATO 2 prenderà in carico gli investimenti di cui al punto precedente seguendo la procedura indicata nell'allegata relazione illustrativa, parte integrante della presente delibera, ed a seguito dell'attestazione di quale sia la quota parte di questi investimenti non ancora ammortizzata presente nei bilanci del soggetto realizzatore già tutelato; attestazione che sarà effettuata da un

soggetto terzo nominato, *su richiesta dell'Amministrazione Comunale*⁽¹⁾; dal Presidente della Provincia e retribuito dal soggetto realizzatore già tutelato;

CHE le eventuali variazioni della tariffa idrica conseguenti alla entrata anticipata dei servizi tutelati nel servizio idrico integrato saranno tenute in conto in sede di revisione tariffaria così come previsto nella Convenzione di Gestione;

CHE il passaggio dei servizi tutelati ad ACEA ATO 2 sarà subordinato alla risoluzione tra Comuni e Soggetti Tutelati dei contenziosi relativi ai ristori ai Comuni per la depurazione ed al rispetto delle Convenzioni con i singoli Comuni.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Integrazioni richieste ed approvate in sede di Conferenza.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

1. Relazione Illustrativa

il verbalizzante

dott. ing. Alessandro Piotti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
allegata alla
Delibera n. 2/07 della Conferenza dei Sindaci del 28 marzo 2007
“Presa in carico anticipata dei servizi comunali tutelati”

La presente relazione illustra gli aspetti contrattuali chiamati in causa da un eventuale subentro anticipato di un soggetto tutelato nel Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma.

Programma per il completamento delle acquisizioni dei servizi comunali e consortili

La Conferenza dei Sindaci con atto n. 2 del 23 febbraio 2006 ha deliberato un nuovo programma per il subentro del Servizio Idrico Integrato nei servizi comunali.

In particolare il subentro nei servizi tutelati era calendarizzato per la data di scadenza delle gestioni tutelate. Quindi serve un analogo atto per definire una nuova data anticipata di questi subentri.

Canone per la concessione in uso dei beni strumentali del servizio

Il canone riconosciuto ai Comuni per la concessione d'uso dei beni strumentali del S.I.I. con esclusione di Roma è pari a 7.127.105 euro/anno.

Questo canone è stato ripartito in sede di redazione della Convenzione di Gestione tra i Comuni dell'ATO 2 in funzione dei servizi da trasferire al S.I.I. senza tenere conto dei servizi tutelati.

La Convenzione di Gestione del S.I.I. in pratica rimanda al momento del trasferimento di un servizio ex tutelato la definizione di un canone, per il Comune titolare del servizio, analogo a quello già riconosciuto per i servizi trasferiti non tutelati.

L'importo dei canoni da riconoscere per i servizi tutelati e non contabilizzati in Convenzione di Gestione è il seguente:

Ardea	€193.891,90	Olevano Romano	€15.267,17
Canterano	€969,54	Pomezia	€214.830,60
Capranica Prenestina	€785,84	Rocca Canterano	€654,02
Formello	€44.235,92	Rocca di Papa	€30.357,40
Gerano	€2.946,13	Valmontone	€30.651,54
		sommano	€534.590,06

Il riconoscimento ai Comuni di questo ulteriore canone potrebbe comportare un incremento della tariffa media del S.I.I.

L'esatto importo di questo incremento non è ora calcolabile non disponendo dei dati sui costi e sugli incassi delle gestioni tutelate.

Adottando le ipotesi sotto elencate, tutte finalizzate a massimizzare il valore da attendersi per l'incremento tariffario, ovvero:

1. che tutte le gestioni tutelate siano trasferite al S.I.I.;
2. che l'importo dell'incremento del canone non sia coperto dagli incassi relativi ai corrispondenti servizi;
3. che l'importo dei mutui e dei canoni per tutti i comuni dell'ATO 2 ipotizzato e già inserito in tariffa sia inferiore a quanto effettivamente riconosciuto a consuntivo;

la stima del massimo incremento atteso è pari a 1/1000 di euro.

Quindi l'incremento tariffario atteso, conseguente al riconoscimento del canone per la concessione in uso dei beni strumentali dei servizi tutelati, è compreso tra 0 (zero) e 1/1000 di euro.

Piano degli investimenti

I soggetti tutelati sono soggetti concessionari del servizio nei rispettivi Comuni.

Il loro contratto prevede che essi realizzino le opere necessarie al servizio anticipando le somme necessarie per poi recuperarle con l'incasso della tariffa.

L'interruzione del contratto può comportare un debito a carico del Comune per i capitali investiti dall'ex gestore tutelato.

In pratica alla scadenza del contratto Comune / gestore tutelato al Comune rimane l'onere di ammortizzare la parte residua delle opere realizzate negli anni dall'ex gestore tutelato.

La Convenzione di Gestione A.ATO 2 / ACEA ATO 2 S.p.A. e gli atti conseguenti prevedono in pratica il rimborso ai Comuni degli investimenti non ammortizzati per le opere da trasferire ad ACEA ATO 2 S.p.A., ovvero:

- art. 13 della Convenzione - rimborso dei mutui in carico ai Comuni in essere alla data della Convenzione e relativo ad opere del S.I.I. realizzate prima della firma della Convenzione di Gestione;
- delibera 4/02 della Conferenza dei Sindaci - riconoscimento degli investimenti urgenti realizzati dai Comuni nel periodo che va dalla firma della Convenzione di Gestione alla data del trasferimento del servizio del Comune ad ACEA ATO 2 S.p.A.

In pratica è previsto che ACEA ATO 2 S.p.A. prenda in carico gli investimenti realizzati dai Comuni e non ancora ammortizzati con i proventi tariffari; non vi sono però riferimenti espliciti al caso degli investimenti realizzati per conto dei Comuni da parte dei soggetti tutelati.

Per tutto quanto premesso sembra logico che ACEA ATO 2 S.p.A. possa prendere in carico gli investimenti già realizzati dai soggetti tutelati per i quali era previsto il finanziamento tramite tariffa, seguendo questa procedura:

- ACEA ATO 2 S.p.A., il soggetto realizzatore, il Comune interessato e la STO, sulla base dei documenti progettuali e di indagini effettuate ad hoc, individuano in contraddittorio gli investimenti realizzati (nuove opere e manutenzioni straordinarie) negli ultimi anni e ne

definiscono un elenco completo con tutti gli atti amministrativi redatti che ne attestino la regolare esecuzione e collaudo ed il costo di costruzione;

- un soggetto terzo, nominato dal Presidente della Provincia di Roma, attesta ufficialmente quale sia la quota parte di questi investimenti non ancora ammortizzata presente nei bilanci del soggetto realizzatore e che sarà rimborsato da ACEA ATO 2 al Comune interessato;
- con atto formale della STO si inseriscono questi investimenti nel Piano degli Investimenti in carico ad ACEA ATO 2 e riconosciuti in tariffa.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Piotti
